

REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI LATINA

PROGETTO WEL.CO.M.E.

acronimo di Welfare Consulenti Misure Efficienti

PROGETTO WEL.CO.M.E.

acronimo di Wel fare Consulenti Misure Efficienti

Indice

Art. 1 - Finalità e Parti	2
PARTE PRIMA	2
Art. 2 - Attività	2
Art. 3 - Casistiche	3
Art. 4 - Assistenza alle parti	3
Art. 5 - Divulgazione ed informazione	4
Art. 6 - Monitoraggio	4
PARTE SECONDA	4
Art. 7 - Gestione della banca dati dei Consulenti DiS	4
Art. 8 - Modalità di attivazione della procedura	5
Art. 9 - Incarico Professionale	5
Art. 10 - Doveri di lealtà, correttezza e deontologia	5
Art. 11 - Decorrenza	

Art. 1 - Finalità e Parti

- 1. Scopo della *Commissione Pari Opportunità (di seguito Commissione P.O. Nazionale*), istituita presso il Consiglio Nazionale e presso ogni singolo Consiglio Provinciale è *proporre azioni di solidarietà professionale positiva*, finalizzate a:
 - a) ridurre le diseguaglianze dei punti di "partenza" degli iscritti all'Ordine;
 - b) rendere più solidali le situazioni di disagio personale degli iscritti;
 - c) proporre uno strumento concreto a tutti i Consulenti del Lavoro che si trovino in difficoltà nell'esecuzione dell'attività professionale per motivi personali, familiari e/o di salute (di seguito Consulente InD). Lo scopo principale è consentire agli iscritti di essere affiancati o sostituiti temporaneamente da Consulenti del Lavoro che si dichiarino disponibili alla sostituzione (di seguito Consulente DiS).

PARTE PRIMA

Art. 2-Attività

- 1. La *Commissione P.O. Provinciale*, allo scopo di favorire reali condizioni di parità tra i Professionisti iscritti all'Ordine, curerà la realizzazione di questo Progetto mediante le seguenti azioni:
 - a) raccogliere la disponibilità dei *Consulenti DiS* all'affiancamento/sostituzione temporanea dei *Consulenti InD* che si trovino in determinate situazioni indicate al successivo art. 3;
 - b) *valutare* in modo vigile e attento le posizioni individuali di ciascun *Consulente DiS* che ha manifestato la propria disponibilità ad aderire al progetto, per dare benestare all'inserimento nell'elenco dei soggetti a disposizione (successivamente *Banca-Dati*);
 - c) predisporre una Banca-Dati, con i relativi curricula, dei Consulenti DiS individuati al punto a);
 - d) curare la tenuta e l'aggiornamento periodico della Banca-Dati dei Consulenti DiS individuati al punto a), e conservare tale Banca-Dati a disposizione dei Consulenti InD che faranno richiesta scritta e motivata di attivazione della procedura;
 - e) ricevere ed evadere le richieste di affiancamento/sostituzione temporanea pervenute da *Consulenti InD* iscritti al Consiglio Provinciale (*Allegato B*);
 - f) *gestire* i processi di matching tra richieste di cui al punto e) e le offerte presenti nella *Banca-Dati di cui al punto c*);
 - g) *creare* una rete dei dati e delle esperienze tra le *Commissioni P.O. Provinciali* qualora le richieste di attivazione della procedura vadano oltre la propria competenza territoriale;

Art. 3-Casistiche

- 1. Le casistiche in cui è possibile attivare la procedura di affiancamento/sostituzione temporanea prevista dal *Progetto WEL.CO.M.E.* sono *tassativamente* individuate dal presente regolamento e così elencate:
 - a) malattie personali (gravi patologie) del collega iscritto;
 - b) maternità;
 - c) sostegno alla genitorialità;
 - d) assistenza continua alle persone di cui alla Legge 104/1992;
 - e) documentati casi di temporaneo impedimento e/o forza maggiore (come ad esempio l'assistenza continua per malattia ad un familiare, ecc);
 - f) carichi di lavoro non preventivati;
 - g) carichi di lavoro che richiedono esecuzione di pratiche straordinarie che necessitano di preparazione altamente specializzata e settoriale;
 - h) affiancamento propedeutico al passaggio generazionale.

Art. 4 -Assistenza alle parti

- 1. La *Commissione P.O. Provinciale*, si propone di tutelare le parti coinvolte (*Consulente DiS* e *Consulente InD*) assistendo le stesse e dipanando i dubbi su metodi e modalità di attuazione del Progetto *WEL.CO.M.E.*.
- 2. La *Commissione P.O. Provinciale* garantisce la massima riservatezza in ordine a fatti, notizie o circostanze di cui venga a conoscenza nell'ambito dell'assistenza che presterà alle parti.
- 3. La *Commissione P.O. Provinciale* procede al vaglio della rosa dei possibili *Consulenti DiS*, valutando le disponibilità manifestate dai *Consulenti DiS*; comunica l'esito della ricerca al *Consulente InD* e procede ad un incontro con entrambe le parti per spiegare i termini dell'accordo. Tutta la procedura deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della PEC di richiesta del *Consulente InD*. Tali termini sono ridotti, in caso di estrema urgenza.
- 4. Durante l'esecuzione del rapporto professionale, *il Consiglio Provinciale* vigila sulla correttezza di svolgimento dello stesso.
- 5. Oltre all'assistenza di cui sopra la *Commissione P.O. Provinciale* sottopone alle parti l'incarico Professionale, redatto sulla base delle indicazioni/fac-simile e approvato dal Consiglio Provinciale.

Art. 5 - Divulgazione ed informazione

- 1. È compito delle *Commissioni P.O. Provinciali* appositamente costituite, attuare il Progetto a livello territoriale-Provinciale, Interprovinciale o Regionale (creare rete, divulgare il progetto, seguire e monitorare l'utilizzo e fornire supporto ai colleghi sul territorio).
- 2. Le *Commissioni P.O. Provinciali* propongono ai Consigli Provinciali di creare occasioni di confronto a livello territoriale per favorire l'accesso al progetto sia ai *Consulenti DiS*, sia ai *Consulenti InD*.

Art. 6 -Monitoraggio

- 1. Il Consiglio Nazionale, per il tramite della *Commissione P.O. Nazionale*, monitora le singole situazioni al fine di garantire il buon esito del progetto di affiancamento/sostituzione temporanea, per il tramite di schede che ogni *Commissione P.O. Provinciale* invia a fine anno alla *Commissione P.O. Nazionale*, con riepilogo dei tratti essenziali delle casistiche affrontate.
- 2. Le *Commissioni P.O. Provinciali* relazionano ai Consigli Provinciali sull'esito delle loro attività in merito al *Progetto WEL.CO.M.E.*
- 3. Alla prima riunione utile di ciascun anno, il Coordinatore della *Commissione P.O. Nazionale* relaziona al Consiglio Nazionale sull'esito dell'attività svolta da parte di tutte le *Commissioni P.O. Provinciali*, affinché il Consiglio Nazionale possa conoscere le diverse realtà e valutare se le attività poste in essere siano esaustive o necessitino di correttivi e/o si debbano perfezionare gli strumenti messi a disposizione degli iscritti, nell'interesse generale della Categoria Professionale.

PARTE SECONDA

Art. 7 -Gestione della banca dati dei Consulenti DiS

- 1. Il *Consulente DiS*, iscritto al Consiglio Provinciale della provincia in cui ha il proprio domicilio professionale, che non abbia in atto procedimenti di sospensione e/o altri procedimenti disciplinari, può aderire al progetto di affiancamento/sostituzione temporanea di altri colleghi e chiedere di essere inserito nell'apposito elenco.
- 2. Il *Consulente DiS* deve inviare il documento nominato *Allegato A*, compilato in ogni sua parte, alla *Commissione P.O. Provinciale* per il tramite della PEC del Consiglio Provinciale, e per conoscenza a quest'ultimo.
- 3. Lo stesso *Consulente DiS* ha facoltà, in qualsiasi momento, di revocare la propria disponibilità mediante comunicazione scritta inviata alla *Commissione P.O. Provinciale* alla mail PEC certificata del Consiglio Provinciale. Tale comunicazione comporta la cancellazione immediata dall'elenco delle disponibilità.
- 4. Analogamente, nel caso risultino contestazioni mosse dal *Consulente InD*, eventuali suoi rappresentanti legali o dagli aventi causa al *Consulente DiS*, circa atti o comportamenti accertati dal Consiglio Provinciale che ledano l'etica e le finalità dello strumento dell'affiancamento/sostituzione temporanea, quest'ultimo sarà cancellato dalla banca dati, con provvedimento motivato adottato dal Consiglio Provinciale e inviato via PEC all'interessato. Saranno inoltre attivate tutte le procedure per contestare la violazione del presente regolamento, con riferimento al vigente Codice Deontologico dei Consulenti del Lavoro.

Art. 8 -Modalità di attivazione della procedura

- 1. Il *Consulente InD* può richiedere l'intervento della *Commissione P.O. Provinciale* per l'attivazione della procedura di affiancamento/sostituzione temporanea al verificarsi delle casistiche tassativamente indicate all'art. 3.
- 2. Il *Consulente InD* deve inviare il documento nominato *Allegato B*, compilato in ogni sua parte, alla *Commissione P.O. Provinciale* per il tramite della PEC del Consiglio Provinciale, e per conoscenza a quest'ultimo.
- 3. Nei casi indicati all'art. 3, lettera a), se il *Consulente InD* è impossibilitato a procedere personalmente, chi ne ha la potestà o gli eredi, possono attivare la procedura di affiancamento/sostituzione temporanea prevista dal Progetto WEL.CO.M.E.
- 4. *Nei casi di decesso del Consulente InD*, sono gli aventi causa assistiti dal Consiglio Provinciale a stabilire la tempistica utile al passaggio dello Studio al Collega Subentrante e dell'eventuale periodo transitorio.

Art. 9- Incarico Professionale

- 1. Un incarico professionale, redatto secondo lo schema predisposto dalla *Commissione P.O. Provinciale* (*Allegato C*) e approvato dal Consiglio Provinciale, regola il rapporto tra i due professionisti.
- 2. Il compenso professionale è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico professionale e tale documento redatto in triplice copia è sottoscritto dalle due parti. La terza copia rimane agli atti presso il Consiglio Provinciale.
- 3. Nell'incarico professionale, sono indicati gli estremi della Polizza Professionale del *Consulente DiS* ed i relativi massimali, in quanto tali prestazioni rimangono sotto la sua responsabilità.
- 4. Lo svolgimento della prestazione professionale si svolgerà preferibilmente presso lo Studio del *Consulente InD*.

Art. 10 - Doveri di lealtà, correttezza e deontologia

- 1. Il *Consulente DiS* si impegna a non intraprendere, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale idonea a creare nocumento e/o a sottrarre la clientela al *Consulente InD*, per un periodo di **1** anno a decorrere dalla conclusione dell'attività di affiancamento/sostituzione temporanea, salvo diversa pattuizione con il *Consulente InD* o suoi rappresentanti legali od aventi causa.
- 2. Qualora si verificassero casi indicati al comma precedente, il *Consulente DiS* sarà passibile di azione disciplinare per violazione del presente Regolamento e del Codice Deontologico.
- 3. Entrambe le parti devono rispettare quanto stabilito nell'incarico professionale.

Art. 11 - Decorrenza

4. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 20.09.2024, data della delibera di recepimento del Regolamento da parte del Consiglio Provinciale di Latina n. 56, del 20.09.2024.